

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 1

**Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

## Art. 1

## Istituzione e funzioni della Commissione

1. Al fine di assicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione è istituita, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, la Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.

## Art. 2

## Compiti

1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti tutta l'attività gestionale dell'ARPAV a decorrere dall'anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura, con particolare riferimento a:

- a) tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione comunque denominati;
- b) tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate all'esterno;
- c) analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia diretta che in affidamento esterno;
- d) analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;
- e) analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.

## Art. 3

## Composizione della Commissione e funzionamento

1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, comma 6, e dell'articolo 19 del Regolamento del Consiglio regionale.

4. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e dell'ARPAV hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione dal segreto d'ufficio.

5. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto, i membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento; il termine può essere prorogato per una sola volta per non più di sei mesi dal Presidente del Consiglio regionale su motivata richiesta della Commissione.

## Art. 4

## Relazione finale

1. La Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

## Art. 5

## Organizzazione

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.

2. La Commissione si può avvalere della struttura ispettiva di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".

## Art. 6

## Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio pluriennale 2011-2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2012

Luca Zaia

## INDICE

- Art. 1 - Istituzione e funzioni della Commissione
- Art. 2 - Compiti
- Art. 3 - Composizione della Commissione e funzionamento
- Art. 4 - Relazione finale
- Art. 5 - Organizzazione
- Art. 6 - Norma finanziaria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 9 gennaio 2012, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 settembre 2010, dove ha acquisito il n. 97 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruzzante, Pettenuò, Caner, Corazzari, Toniolo, Bond, Padrin, Bonfante, Puppato, Franchetto e Causin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 novembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 dicembre 2011, n. 32.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la gestione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) nella scorsa legislatura è stata caratterizzata da criticità rilevanti oggetto di interrogazioni puntuali cui non si è data risposta da parte dell'esecutivo e di numerosi articoli di stampa.

Si evidenziavano il massiccio ricorso a consulenze/collaborazioni esterne e l'esternalizzazione di interi settori di attività amministrativa e tecnica (gestione del personale, manutenzioni, trasporto dei campioni di laboratorio, gestione delibere e protocollo, ecc.); la gestione delle analisi di laboratorio conseguenti all'incendio alla De Longhi di Treviso. E ancora la opacità nelle assunzioni e nella gestione del personale e la previsione di una sede faraonica oggetto di attenzioni da parte delle stesse strutture di controllo regionali.

Con questa proposta di legge, si vuole contribuire ad un atto di chiarezza attraverso la istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto regionale, ai fini di fare luce sulla intera gestione amministrativa dell'ARPAV.

Si tratta di un atto di responsabilità e di trasparenza del Consiglio regionale per tutelare la credibilità di una struttura di rilevanza strategica per il Veneto, commissariata nel mese di luglio dalla Giunta regionale a seguito delle indagini avviate dalla procura patavina che sembra aver scoperto un buco milionario nel bilancio dell'ente.

Quanto all'articolato con gli articoli 1 e 2 si provvede ad istituire la Commissione e a individuarne i compiti.

L'articolo 3 prevede che la Commissione chiuda i suoi lavori in sei mesi prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi e ne descrive la composizione: 9 consiglieri 5 di maggioranza e 4 di minoranza designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentiti i presidenti dei gruppi consiliari in relazione alla consistenza numerica dei gruppi così come previsto dal secondo comma dell'articolo 24 dello Statuto.

L'articolo 4 prevede che i lavori si concludano con una relazione, se ci sarà unanimità o, in caso diverso, con più relazioni.

L'articolo 5 e l'articolo 6 prevedono che sia l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a garantire personale e strumenti attraverso le risorse del bilancio consiliare, anche avvalendosi della struttura ispettiva di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".

La Prima Commissione consiliare nella seduta n. 47 del 22 novembre 2011 ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame approvandolo all'unanimità con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, IDV, Federazione Sinistra veneta - PRC Sinistra Europea, Misto.

#### 3. Note agli articoli

##### *Nota all'articolo 5:*

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2010 è il seguente:

“Art. 1 - Finalità e obiettivi.

1. La Regione del Veneto esercita la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull'Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.

3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.”

#### 4. Struttura di riferimento

Segreteria generale del Consiglio regionale